

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

RELAZIONE

Assemblea Ordinaria 1991

*Relazione del Consiglio
all'Assemblea Ordinaria 1991*

Compagine consortile

All'ultima Assemblea ordinaria, tenutasi il 7 marzo 1990, il numero delle aziende consorziate era di 300 unità; oggi sono 290, per effetto di 9 fusioni e di una estinzione per liquidazione coatta amministrativa.

Le 50 operazioni di fusione verificatesi dalla data di costituzione del Fondo – di cui 36 avvenute fra aziende partecipanti – e le altre operazioni in corso di realizzazione o in fase di progetto testimoniano la continuità del processo di razionalizzazione del sistema bancario italiano.

Nel corso del 1990, due aziende di credito consorziate, per complessive L. 171,5 miliardi di massa fiduciaria, sono state poste in amministrazione straordinaria. Per una di esse sono state già completate le procedure per l'incorporazione da parte di altra azienda. Per la seconda sono state avviate trattative per un'analoga soluzione.

Nel mese di ottobre è stato posto in liquidazione coatta amministrativa il Banco di Tricesimo S.p.A.. Il provvedimento si è reso inevitabile dopo quasi 22 mesi di amministrazione straordinaria, durante i quali erano stati esperiti senza successo vari tentativi di soluzione, in un quadro reso alquanto complesso dai rischi latenti che gravavano sul Banco per fatti estranei alla ordinaria gestione creditizia.

Il Fondo è intervenuto provvedendo al rimborso dei depositanti ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, così compiendo il primo intervento di questo tipo dalla data della sua costituzione. La massa fiduciaria dell'Azienda era pari a 6,7 miliardi di lire, frazionati in rapporti tutti di ammontare inferiore a 200 milioni, e pertanto integralmente protetti in base alle disposizioni statutarie.

Le rilevazioni dei dati statutarie

Nel corso del 1990 è proseguita la rilevazione dei dati relativi ai cinque rapporti di bilancio previsti dal precedente Statuto, accanto a quella dei nuovi indicatori dei profili gestionali approvati dall'Assemblea straordinaria del dicembre 1989 nel contesto delle modifiche apportate allo Statuto. Quest'ultimo prevede, infatti, ai fini sanzionatori l'applicazione del più favorevole dei due regimi fino al 30 settembre 1990. A partire dalle segnalazioni del 31 dicembre 1990, invece, si applica esclusivamente il nuovo sistema.

La rilevazione dei dati per il calcolo dei nuovi indicatori ha reso necessario l'allargamento della base informativa richiesta alle consorziate, e ciò – unitamente ai problemi connessi con l'introduzione del programma di rilevazione dell'Organo di Vigilanza conosciuto con la sigla PUMA 2 – ha comportato alcune difficoltà di carattere oggettivo nella raccolta delle segnalazioni.

Sono allo studio da parte degli Uffici del Fondo procedure innovative volte ad agevolare e sveltire la raccolta dei dati oggetto di rilevazione, soprattutto al fine di disporre tempestivamente delle situazioni aziendali aggiornate. Esse saranno sottoposte all'approvazione degli Organi statutari competenti nel corso del 1991.

Al momento attuale, accanto ai risultati definitivi delle rilevazioni dei dati del vecchio Statuto al 30 giugno 1990, si dispone solo di quelli provvisori per i dati nuovi, relativi a 237 aziende con una massa fiduciaria complessiva pari all'83 % del totale delle consorziate.

***Aziende non in regola
in base al precedente
Statuto***

Sulla base dei dati relativi ai cinque rapporti di bilancio previsti dal precedente Statuto emerge il seguente quadro.

Presentano lievi debordi dalle soglie, per uno o più dei cinque rapporti, 66 aziende con una massa fiduciaria dell'11% del totale delle consorziate. La tendenza verso un leggero aumento rispetto all'anno precedente (erano 62 aziende per una massa fiduciaria del 7,7%) è connessa con i debordi dal rapporto di Liquidità; infatti delle 66 aziende in questione la metà deborda solo in tale rapporto mentre negli altri quattro si registrano valori più che soddisfacenti.

Le aziende con i debordi più consistenti – tali da comportare la esclusione dal Fondo nel caso di mancato rientro nelle soglie – sono invece 26, per una massa fiduciaria pari al 3,2% del totale delle consorziate. Con il nuovo regime la consistenza di questo gruppo scende a 5 unità, per una massa fiduciaria pari allo 0,5% del totale. Fra le 58 aziende che debbono ancora segnalare i dati con il nuovo sistema, però, ve ne sono 8 passibili di esclusione in base al vecchio sistema.

Attraverso il sistema degli indicatori statutari il Fondo opera in direzione del risanamento degli squilibri evidenziati dai valori fuori linea. Per le aziende il cui rientro nelle soglie non sia stato raggiunto nel termine statutario, ora ridotto a un anno dal primo manifestarsi del debordo, il Consiglio può esercitare la facoltà di esclusione dal Fondo, salvo accordare l'estensione del termine fino al massimo di un altro anno. L'estensione viene concessa alle aziende che hanno avviato iniziative capaci di riportarle in regola entro il periodo assegnato.

L'esistenza stessa dello strumento della esclusione e la possibilità di una sua attivazione si sono rivelati efficaci fattori di stimolo all'assunzione dei provvedimenti di riequilibrio o alla ricerca di sbocchi positivi attraverso operazioni di aggregazione con altre aziende.

Valutazione delle tendenze in base all'esame dei valori medi dei rapporti

Dall'esame dei valori medi al 30 giugno 1990 dei rapporti oggetto di rilevazione in base al vecchio Statuto risultano in linea generale confermate le tendenze segnalate lo scorso anno.

Da un lato, infatti, per quanto riguarda la qualità degli Impieghi, l'incidenza delle Sofferenze si è ulteriormente ridotta, collocandosi al 5,5%, che si confronta con il 6,1% di giugno 1989 e con il 7% di giugno 1988. Il rapporto Patrimonio / Massa fiduciaria si è assestato su valori prossimi al 14%, confermando l'impegno del sistema bancario volto al consolidamento delle strutture patrimoniali. Infine, il rapporto che misura la proporzione fra gli Impieghi erogati ai primi 10 clienti, esclusi gli enti pubblici territoriali, e il Totale degli impieghi erogati, è sceso nell'anno su livelli compresi fra l'8 e il 9%; in questo ambito è in costante diminuzione il numero di aziende che fanno registrare valori superiori alle soglie statutarie.

Dall'altro lato, il rapporto Riserve liquide / Provvista si è ulteriormente ridotto, proseguendo nella tendenza strutturale a comprimere la quota di attivo investita in forme diverse dagli impieghi alla clientela. Al giugno 1987 il rapporto in questione era pari al 47%; è sceso mediamente di circa due punti ogni anno, con un'accelerazione nel periodo più recente, e ha toccato il 39% nel giugno 1990. Gli effetti di questa diminuzione generalizzata si riflettono nel numero di aziende che, come già detto, sono scese al di sotto delle soglie statutarie.

Il rapporto che misura, infine, l'Efficienza gestionale, e cioè quello tra Costi operativi meno Saldo servizi, da un lato, e Capitali investiti, dall'altro, presenta valori ancora in crescita che denotano l'esistenza di una tendenza insoddisfacente. Nell'esercizio 1986, infatti, era pari al 2,4%; nei due anni successivi si collocava intorno al 2,7%, giungendo al 2,8% nell'esercizio 1989. Si tratta di un rapporto di natura strutturale, rispetto al quale la correzione da parte delle aziende fuori soglia richiede generalmente tempi lunghi.

Nuovo regime degli indicatori dei profili gestionali

Per i dati previsti dal nuovo Statuto non sono possibili confronti con gli anni precedenti, in quanto la rilevazione è iniziata solo a partire dal dicembre 1989. I dati, come sopra ricordato, si riferiscono a 237 aziende pari a circa l'83 % della massa fiduciaria delle consorziate.

Data la significatività del campione e tenendo conto delle modifiche apportate alla struttura dei rapporti, i valori medi dei nuovi indicatori calcolati al 30 giugno 1990 possono, in prima approssimazione, essere confrontati con quelli relativi al vecchio sistema, per osservare come si delinea il quadro d'insieme.

Al riguardo si può constatare che il nuovo Statuto coglie con maggiore accuratezza i diversi aspetti della gestione aziendale e che, comunque, la situazione generale non è sostanzialmente diversa da quella che risulta dalla precedente rilevazione.

L'esame degli indicatori che compongono il profilo Rischiosità mostra che il rapporto Sofferenze / Impieghi, depurato dall'incidenza degli interessi di mora, è pari al 4,4 %. Questo valore è di circa un punto inferiore a quello del vecchio rapporto, ma l'aspetto di maggiore significato è che l'incidenza degli interessi di mora appare molto diversificata fra aziende, e ridimensiona punte assai elevate risultanti dalla precedente rilevazione.

Il nuovo Statuto misura anche l'incidenza delle Sofferenze, al lordo però delle previsioni di perdita, sulla consistenza del Patrimonio; questo indicatore, che non veniva rilevato con il precedente Statuto, si colloca mediamente intorno al 24 %. È un livello non preoccupante, ma anche in questo caso la distribuzione di frequenza dei valori è alquanto ampia, e talune aziende appaiono fortemente sottocapitalizzate.

Il grado di concentrazione degli Impieghi, infine, relativo ai primi dieci clienti, appare in linea con i valori del precedente indicatore, intorno all' 8 %.

Il nuovo indicatore statutario di Solvibilità, e cioè Patrimonio / Massa fiduciaria, calcolato al netto delle previsioni di perdite, appare meno elevato di quanto risulti con il precedente sistema, ma comunque su livelli soddisfacenti, prossimi al 13 %.

Per quanto riguarda l'indicatore di Liquidità, la cui struttura è stata significativamente modificata, si ritrovano gli ordini di grandezza evidenziati dalla vecchia rilevazione, intorno al 40%.

Particolare attenzione merita, inoltre, il nuovo indicatore di Efficienza reddituale, assente nel vecchio Statuto, che misura l'incidenza dei costi di struttura sul margine d'intermediazione, composto come noto dal margine d'interesse e dai ricavi da servizi. Il dato medio indica che circa i due terzi dei ricavi lordi delle aziende di credito vengono assorbiti dalle spese di personale e dai costi operativi. Con il restante terzo, quindi, l'azienda deve trovare spazio per gli accantonamenti prudenziali, per fronteggiare gli eventi straordinari e, dopo aver assolto gli obblighi tributari che assorbono a loro volta circa la metà dell'utile lordo, per remunerare il capitale.

Questa remunerazione, in vista dell'orientamento privatistico insito nei processi di trasformazione in Società per Azioni previsti dalla Legge 218/90, assume crescente importanza nella raccolta di capitale di rischio sul mercato.

Il nuovo indicatore di Efficienza strutturale conferma la tendenza insoddisfacente, evidenziata con il precedente metodo e, quindi, l'aumento dell'incidenza dei costi generali nelle gestioni bancarie.

***Rilevazione
della massa
fiduciaria protetta***

Fra i dati oggetto di rilevazione del Fondo in base al nuovo Statuto, particolare attenzione merita la massa fiduciaria protetta, ottenuta suddividendo la raccolta da clientela ordinaria (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito) in base agli scaglioni di protezione previsti dall'art. 27 dello Statuto.

Questo articolo stabilisce che i primi 200 milioni di ogni deposito sono protetti integralmente; i successivi 800 milioni sono protetti al 75 %; la parte eccedente il miliardo di lire non è protetta. Di conseguenza, il massimo importo rimborsabile per singolo deposito di ammontare pari o superiore ad un miliardo è di lire 800 milioni.

Ciò premesso, dalle rilevazioni fin qui compiute risulta che circa il 75 % della consistenza della raccolta complessiva è costituita da depositi di ammontare non superiore a 200 milioni di lire; il restante 25 % è diviso pariteticamente fra i depositi di ammontare compreso fra 200 milioni e un miliardo e quelli di ammontare superiore a un miliardo.

Ne consegue che il coefficiente medio ponderato di protezione, e cioè il rapporto fra la massa fiduciaria protetta e quella complessiva, è prossimo al 90 %.

***Partecipazione
del Fondo nel capitale
della C. R. Prato -
Riduzione del capitale
della Cassa e
ridefinizione
della garanzia***

Nel corso del passato esercizio, si sono verificati due eventi di particolare rilievo, anche se non inattesi, nella gestione della Cassa di Risparmio di Prato.

Il primo riguarda la riduzione del capitale della Cassa, deliberata in conseguenza delle rilevanti perdite registrate sia nell'esercizio 1987, sia nel corso della procedura straordinaria, chiusasi il 20 febbraio 1989, sia nel periodo in cui la Cassa è stata restituita alla gestione ordinaria.

In sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 21 febbraio - 31 dicembre 1989, gli Organi della Cassa, preso atto dell'entità delle perdite, vecchie e nuove, contabilizzate per un ammontare complessivo di L. 687 miliardi che non consentiva un ulteriore

rinvio a nuovo, hanno deliberato l'eliminazione delle perdite attraverso l'utilizzazione delle riserve e la svalutazione del capitale.

In concreto, il capitale è stato abbattuto del 50% mediante riduzione a metà del valore nominale delle quote di partecipazione, compresa quella sottoscritta dal Fondo per 800 miliardi, dopo aver utilizzato tutte le riserve disponibili, pari a L. 168 miliardi, incluse quelle rivenienti dal sovrapprezzo a suo tempo versato dai quotisti.

A seguito di tale operazione il valore nominale della partecipazione del Fondo ammonta, quindi, a L. 400 miliardi.

Il secondo evento riguarda il definitivo assestamento dell'ammontare della garanzia prestata dal Fondo alla Cassa. L'esigenza di una determinazione definitiva dell'importo della garanzia si dimostrava, infatti, necessaria in funzione della pattuizione che la rendeva soggetta sia alla preventiva utilizzazione dei fondi rischi, sia alla preventiva escussione dei debitori, le cui posizioni erano state garantite.

Il ricorso preventivo ai fondi rischi creava, in particolare, complesse interferenze con le posizioni non comprese nella garanzia, non essendo comunque ipotizzabile, né essendo nell'intento delle parti, né, infine, concettualmente ammissibile, che i fondi rischi, nell'intero loro ammontare, andassero a beneficio esclusivo delle posizioni garantite dal Fondo.

Al fine, dunque, di ricercare una soluzione equa e in grado di garantire certezza alla posizione sia della Cassa che del Fondo, anche in vista della dismissione della partecipazione, si è raggiunta un'intesa per una revisione delle previsioni di perdita sulle posizioni garantite. Queste sono state determinate in L. 987 miliardi, a fronte delle quali si poneva una garanzia del Fondo di originarie L. 614 miliardi; a seguito della deduzione di minori oneri per L. 17,7 miliardi, la garanzia è stata poi ridotta a L. 596 miliardi, pari al 60% delle perdite presunte e così accertate.

L'ammontare complessivo dei fondi rischi, pari a L. 274 miliardi, è stato conteggiato pro quota a favore del Fondo nella stessa percentuale – nel caso di specie per L. 166 miliardi – con il risultato di un definitivo assestamento della garanzia in L. 430 miliardi, rispetto agli iniziali 614. Resta aperta la possibilità di un'ulteriore riduzione in caso di maggiori recuperi sulle posizioni assistite, per le quali si conveniva nel contempo anche la libera escussione, anziché l'escussione preventiva, come originariamente previsto.

Nel quadro di questi accordi, l'esposizione del Fondo veniva così ad acquistare carattere di certezza, necessaria per procedere alla cessione della partecipazione, ferma restando comunque l'opzione iniziale, che consente al Fondo di onorare la garanzia attraverso una imputazione, totale o parziale del suo ammontare, alle quote di partecipazione possedute nella Cassa.

Andamento gestionale della Cassa

Il tipo di intervento del Fondo, a suo tempo deciso in presenza di oltre la metà del portafoglio crediti sostanzialmente inesigibile e quindi infruttifera, ha impegnato la nuova gestione nella soluzione di alcuni problemi urgenti, quali il contenimento dei costi generali, la difesa della raccolta, il recupero dei crediti e la rimotivazione del personale.

Il vertice della Cassa ha visto alternarsi, nel corso dell'anno, due direttori generali, a seguito di passaggio ad altro incarico del primo di essi. Ciò ha comportato inevitabili problemi di adattamento.

I dati di bilancio provvisorio dell'esercizio 1990 e altri elementi di consuntivo denotano che sono stati raggiunti alcuni risultati positivi.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi generali, sono state effettuate significative riduzioni che hanno riportato gli stessi su percentuali inferiori al resto del sistema. L'azione ha comportato - anche per le incertezze sul futuro - il rallentamento di alcune spese essenziali che, in assenza di un piano strategico che le preveda, si ripercuoterebbero nel medio termine sulla efficienza della Cassa. Sono stati perciò impostati programmi nel settore dell'informatica e dei controlli; all'azione intrapresa si aggiungono, così, obiettivi di produttività e di rigore amministrativo, per migliorare la gestione ed evitare il ripetersi degli eventi del passato.

Il personale, pur nelle incertezze concernenti il futuro assetto della banca e le conseguenti strategie, ha mostrato buon impegno nel riassorbire le conseguenze di immagine della crisi passata.

Pur non essendo ancora disponibile il bilancio della Cassa, si prevede che il conto economico per l'esercizio 1990 sarà sostanzialmente in pareggio, dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli accantonamenti nei limiti fiscali.

Dismissione della partecipazione del Fondo nella Cassa

Ad avviso del Consiglio, sono ora maturate le premesse per la concreta presa in esame della dismissione della quota di partecipazione del Fondo nella Cassa stessa, che, come noto, è del 72,9%.

A questo fine si è ritenuto indispensabile procedere alla determinazione del valore dell'Azienda affidandone l'incarico a periti esterni indipendenti, aventi lo scopo di integrare le valutazioni già svolte dal Gruppo di lavoro, composto da membri dello stesso Consiglio del Fondo e da un componente degli Organi della Cassa.

A sua volta il Consiglio ha fissato i criteri a cui ispirarsi nell'avvio delle trattative con potenziali acquirenti.

Tali criteri consistono, da una parte, nel procedere con assoluta libertà ed autonomia, seguendo il principio di realizzare il massimo

recupero possibile, nella logica di mercato; dall'altra, fermo restando il principio ora detto e nel pieno rispetto di esso, nell'esigenza di non ignorare gli aspetti di equilibrio concorrenziale nell'area.

Aspetti fiscali degli interventi del Fondo

Essendo le quote di partecipazione del Fondo rappresentate da titoli, si è ritenuto legittimo che le perdite registrate del loro valore fossero da considerare fiscalmente deducibili a norma degli artt. 61 e 66, commi 3 del T.U.I.R., con equivalente diminuzione del debito verso le aziende consorziate. Questa interpretazione ha avuto conforto da parte dell'amministrazione finanziaria.

Poiché la svalutazione della partecipazione è stata registrata nel bilancio relativo al corrente esercizio, la cui approvazione avviene prima di quella dei bilanci delle singole aziende consorziate, queste sono messe in condizione di avere conoscenza della perdita in tempo utile. Ciò avverrà sulla base del rendiconto che, a norma dell'art. 24 dello Statuto, il Fondo invierà a ciascuna di esse e nel quale figurerà il dettaglio dell'intervento tradottosi, sia pure limitatamente alla svalutazione operata, in perdita definitiva.

In altri termini, il rendiconto fa assumere alla perdita, anche per le aziende consorziate, i caratteri di certezza e di precisione e, pertanto, legittima la svalutazione eseguita in sede di chiusura dell'esercizio sulla base della comunicazione già inviata.

Analogamente potrà operarsi per quanto attiene all'altro intervento effettuato nei confronti del Banco di Tricesimo S.p.A. in l.c.a.. Anche in questo caso, infatti, la perdita del credito che il Fondo ha assunto in dipendenza del subentro nei diritti dei depositanti rimborsati è interamente deducibile, a norma del citato art. 66, comma 3 del T.U.I.R., trattandosi di credito vantato verso un debitore soggetto a procedura concorsuale.

Anche di questa perdita sarà data comunicazione ufficiale nel rendiconto relativo al bilancio del corrente esercizio, e ciò consentirà alle singole aziende consorziate di svalutare anche il credito vantato verso il Fondo per i mezzi somministrati a norma di Statuto, assumendo la perdita i rilevati caratteri di certezza e precisione prima dell'approvazione dei singoli bilanci di esercizio.

Il dibattito sui Fondi di garanzia negli USA - Prospettiva di una legislazione comunitaria in materia - Riflessi sul Fondo

In questi ultimi anni è cresciuto in numerosi Paesi l'interesse portato ai Fondi di garanzia dei depositi. Sull'onda delle vicende che da qualche tempo va vivendo il sistema bancario degli Stati Uniti, il dibattito che si è sviluppato è volto a ridefinire funzioni e limiti di questo tipo di istituzioni.

Gli Uffici del Fondo seguono attentamente il dibattito e censiscono le diverse posizioni.

Nel quadro che emerge dall'analisi delle cause e del trattamento delle crisi bancarie risulta ribadita la collocazione funzionale dei Fondi di garanzia dei depositi. È pressoché unanime il riconoscimento che queste istituzioni si pongono in risposta all'attuale evoluzione dei mercati bancari e finanziari, delle loro strutture, dei prodotti e delle tecniche operative; ma soprattutto in risposta ai mutamenti che nel contesto si sono venuti manifestando nell'entità e nella natura dei rischi assunti dalle banche, in un mondo della finanza sempre più globalizzato e segnato da una crescente interdipendenza su scala internazionale.

Nell'ambito del processo volto alla realizzazione del Mercato Unico Europeo, i Fondi di garanzia dei depositi hanno già formato oggetto, nel 1986, di una Raccomandazione della CEE, il cui scopo è di assicurare che tutti i Paesi membri siano dotati di questo strumento di tutela del risparmio. Viene anche richiesto ai Paesi membri di assicurare alcune condizioni minime.

La prima di esse è che il depositante «inconsapevole», ossia non in grado di valutare la solidità e la sicurezza della banca prescelta, debba essere protetto dalle conseguenze dei dissesti bancari.

Ciò comporta che, nel caso di liquidazione della banca, il rimborso da parte del Fondo a favore di tale categoria di depositanti non è – come attualmente previsto dal nostro Fondo – un atto discrezionale, bensì un atto dovuto.

Un'altra condizione è che la protezione debba essere fornita ai depositanti di tutti gli enti creditizi autorizzati. Ciò implica l'adozione del principio secondo cui – a differenza della soluzione adottata in Italia – la partecipazione degli enti creditizi al Fondo di garanzia deve avere carattere obbligatorio.

Sono stati ora avviati lavori preparatori per la conversione di questa Raccomandazione in una Direttiva, ossia in uno strumento che ha per gli Stati membri forza vincolante.

L'introduzione di tale normativa – che potrà avere contenuto più esteso rispetto alla Raccomandazione – condurrà, pertanto, a rendere uniformi nei Paesi CEE gli aspetti essenziali dei Fondi di garanzia.

Gli Organi del Fondo seguono insieme all'ABI, gli sviluppi dei lavori preparatori che su questa materia si vanno svolgendo presso la Commissione della CEE.

